



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10665 del 2009, proposto da:
Maria Rosalia Carotenuto, Maria Francesca Mulè, Giuseppe Milazzo, Daniele
Pasta, Rossella Ricciardi, Valeria Rosselli, rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale
Mogavero, Giuseppe Lima, con domicilio eletto presso Stefano Oliva in Roma,
v.le Regina Margherita, 262;

contro

Il Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del l.r. p.t., rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

del bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali
di restauratore di beni culturali nonché di collaboratore restauratore di beni
culturali;

in parte qua della circolare ministeriale n.35 del 12.8.2009 e del relativo
Addendum di cui alla circolare n.26 prot. 8308 del 21.9.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il gravame in epigrafe indicato parte ricorrente ha impugnato gli atti ivi evidenziati;

Considerato che con nota, depositata il 13.3.2014, il procuratore dei ricorrenti ha reso noto che i propri assistiti non hanno più interesse alla definizione del ricorso, in quanto *“nessuna utilità pratica può loro pervenire dal gravame e neppure residua un interesse di natura morale;*

Considerato che, a mente del comma 4 dell'art.84 del C.p.a. anche in assenza delle formalità che disciplinano l'istituto processuale della rinuncia al ricorso, il Giudice amministrativo può desumere dall'intervento di fatti ed atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti *“argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa”*.

Considerato che tale dichiarazione fatta dal difensore della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr., sul principio, Cons.St., IV[^], nn. 3041 e 2551 del 2004);

Considerato che a fronte della predetta manifestazione di volontà che esclude ogni interesse alla coltivazione dell'originario gravame, non rimane al Collegio che adottare una declaratoria in conformità;

Considerato che le spese di lite possono essere compensate fra le parti in causa non essendo stata avanzata, dalla Difesa erariale, alcuna opposizione alla richiesta

in tal senso azionata dalla parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)